

Bruxelles, 21 gennaio 2022
(OR. fr, en)

5402/22

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0398(NLE)**

**JAI 58
FREMP 15
COVID-19 13
FRONT 26
MI 40
SAN 34
TRANS 26
IPCR 12
COCON 10**

NOTA PUNTO "A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
Oggetto:	Coordinamento in materia di COVID-19 Raccomandazione del Consiglio che modifica la raccomandazione (UE) 2020/1632 del Consiglio per quanto riguarda un approccio coordinato volto ad agevolare gli spostamenti in condizioni di sicurezza nello spazio Schengen durante la pandemia di COVID-19 Adozione

1. Il 25 novembre 2021 la Commissione ha presentato una proposta di raccomandazione del Consiglio che modifica la raccomandazione (UE) 2020/1632 del Consiglio per quanto riguarda un approccio coordinato volto ad agevolare gli spostamenti in condizioni di sicurezza nello spazio Schengen durante la pandemia di COVID-19¹. Lo stesso giorno la Commissione ha presentato la sua proposta alla tavola rotonda IPCR.

2. Secondo la raccomandazione (UE) 2020/1632 del Consiglio, i principi generali, i criteri comuni, le soglie comuni e il quadro comune di misure, comprese le raccomandazioni sul coordinamento e la comunicazione di cui alla raccomandazione (UE) 2020/1475, dovrebbero essere applicati anche agli spostamenti all'interno dello spazio senza controlli alle frontiere interne.

¹ Doc. 14407/21.

3. Il 25 novembre 2021 la Commissione ha adottato anche una proposta di raccomandazione del Consiglio su un approccio coordinato per agevolare la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia di COVID-19 e che sostituisce la raccomandazione (UE) 2020/1475². Di conseguenza, per garantire la coerenza, è opportuno modificare la raccomandazione (UE) 2020/1632 del Consiglio per fare riferimento alla nuova raccomandazione, una volta adottata.

4. Durante gli scambi di opinioni in seno all'IPCR sulle raccomandazioni proposte, le delegazioni non hanno sollevato obiezioni al testo della proposta di raccomandazione del Consiglio che modifica la raccomandazione (UE) 2020/1632 proposto dalla Commissione.

5. Il 21 gennaio 2022 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha approvato il testo del progetto di raccomandazione del Consiglio che modifica la raccomandazione (UE) 2020/1632 che figura nell'allegato del documento 5319/1/22 REV 1. In tale riunione, il Coreper ha convenuto di suggerire al Consiglio di adottare, in una delle prossime sessioni, il testo del progetto di raccomandazione del Consiglio che figura nell'allegato della presente nota.

Il Comitato dei rappresentanti permanenti ha inoltre deciso di chiedere la pubblicazione della raccomandazione del Consiglio nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

6. In considerazione di quanto precede, il Comitato dei rappresentanti permanenti raccomanda al Consiglio di adottare il testo della raccomandazione del Consiglio che modifica la raccomandazione (UE) 2020/1632 del Consiglio per quanto riguarda un approccio coordinato volto ad agevolare gli spostamenti in condizioni di sicurezza nello spazio Schengen durante la pandemia di COVID-19, che figura in allegato alla presente nota.

7. A seguito della firma del presidente del Consiglio, l'atto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

² Docc. 13967/21 e 13967/21 ADD 1.

Proposta di

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la raccomandazione (UE) 2020/1632 del Consiglio per quanto riguarda un approccio coordinato volto ad agevolare gli spostamenti in condizioni di sicurezza nello spazio Schengen durante la pandemia di COVID-19

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere c) ed e), e l'articolo 292, prima e seconda frase,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità dell'articolo 67 TFUE, l'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui è garantita l'assenza di controlli sulle persone alle frontiere interne. In virtù dell'*acquis* di Schengen, le frontiere interne possono essere attraversate in qualsiasi punto senza che sia effettuata una verifica di frontiera sulle persone, indipendentemente dalla loro cittadinanza. Ciò riguarda anche i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nell'UE e i cittadini di paesi terzi che sono entrati legalmente nel territorio di uno Stato membro e possono circolare liberamente nel territorio di tutti gli altri Stati membri per non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
- (2) Il 30 gennaio 2020 il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale concernente la propagazione mondiale del nuovo coronavirus che provoca la malattia da coronavirus 2019 (COVID-19). L'11 marzo 2020 l'OMS ha reso pubblica la sua valutazione secondo cui la COVID-19 aveva le caratteristiche per essere qualificata pandemia.
- (3) Per limitare la diffusione del virus SARS-CoV-2 gli Stati membri hanno adottato varie misure, alcune delle quali hanno inciso sul diritto di soggiornare e circolare liberamente nel territorio degli Stati membri, anche per i cittadini di paesi terzi che soggiornano o risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro, quali le restrizioni all'ingresso o l'obbligo per i viaggiatori transfrontalieri di sottoporsi a quarantena. Tali misure hanno avuto un effetto negativo e sproporzionato in quanto hanno comportato verifiche sulle persone, a prescindere dalla loro cittadinanza, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne nello spazio Schengen.

- (4) Il 13 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, la raccomandazione (UE) 2020/1475 per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19³. La raccomandazione definisce principi generali e criteri comuni, comprese soglie comuni per la valutazione delle restrizioni alla libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19. Stabilisce inoltre un quadro comune per quanto riguarda le misure possibili per i viaggiatori provenienti da zone a più alto rischio. Raccomanda agli Stati membri di coordinarsi e di comunicare al pubblico le eventuali misure restrittive adottate.
- (5) Secondo la raccomandazione (UE) 2020/1632 del Consiglio, i principi generali, i criteri comuni, le soglie comuni e il quadro comune di misure, comprese le raccomandazioni sul coordinamento e la comunicazione di cui alla raccomandazione (UE) 2020/1475, dovrebbero essere applicati anche agli spostamenti all'interno dello spazio senza controlli alle frontiere interne.
- (6) Per tenere conto dell'evoluzione della pandemia di COVID-19 dopo l'adozione della raccomandazione (UE) 2020/1475, il Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione, ha sostituito tale raccomandazione con la [raccomandazione (UE) 2021/XXXX [numero e data da inserire nella GU]].
- (7) Per garantire che i criteri, le soglie e il quadro di misure comuni applicati dagli Stati membri per agevolare gli spostamenti in condizioni di sicurezza nello spazio senza controlli alle frontiere interne durante la pandemia di COVID-19 restino aggiornati e pienamente allineati all'approccio comune inteso ad agevolare la libera circolazione di cui alla [raccomandazione (UE) 2021/XXXX], nella raccomandazione (UE) 2020/1632 del Consiglio il riferimento alla raccomandazione (UE) 2020/1475 dovrebbe essere sostituito dal riferimento alla [raccomandazione (UE) 2021/XXXX].
- (8) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente raccomandazione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente raccomandazione si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di detto protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente raccomandazione, se intende attuarla.
- (9) La presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (10) Per quanto riguarda la Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania, la presente raccomandazione costituisce uno sviluppo dell'*acquis* di Schengen, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011.

³ Raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio, del 13 ottobre 2020, per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 (GU L 337 del 14.10.2020, pag. 3).

- (11) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE del Consiglio⁴.
- (12) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE⁵, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio⁶.
- (13) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE⁷, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE⁸,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

La raccomandazione (UE) 2020/1632 è così modificata:

nell'intero testo della raccomandazione, i termini "raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio" sono sostituiti da "raccomandazione 2021/XXXX del Consiglio".

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

⁴ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁵ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

⁶ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

⁷ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

⁸ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).